



COMUNE DI BUONABITACOLO

Provincia di SALERNO

C O P I A

Prot.

Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 70 del 25/06/2009.

OGGETTO: VERTENZA CONSIGLIO DI STATO ICO STRADE S.R.L. C/ COMUNE DI BUONABITACOLO. AFFIDAMNETO INCARICO LEGALE.

L'anno **DUEMILANOVE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **19.30** nella Casa Comunale, la Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del SINDACO **Beniamino CURCIO**.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Claudia Vertullo**

IL PRESIDENTE

fatto l'appello nominale degli Assessori:

| N. | ASSESSORI | | PRESENTI | ASSENTI |
|----|---------------|----------|----------|----------|
| | COGNOME | NOME | | |
| 1 | RUSSO | Eleonora | 1 | |
| 2 | TROTTA | Vito | | 1 |
| 3 | FORTUNATO | Enrico | 1 | |
| 4 | LANZIERI | Michele | 1 | |
| | TOTALE | | 3 | 1 |

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con atto notificato a quest'Ente in data 27.03.2009 prot. n.1546, la ICO Strade S.r.l., proponeva ricorso al TAR Campania – Sezione di Salerno, contro il Comune di Buonabitacolo per l'annullamento, previa sospensione con decreto cautelare da confermarsi mediante ordinanza collegiale, dei verbali di gara nonché degli atti successivi, relativi alla procedura di gara per il lavori di "Ripristino, recupero e valorizzazione di piazza S. Pertini e Vie d'accesso nel centro storico di Buonabitacolo:sottoservizi e arredo urbano" (intervento1) nonché dei lavori di "Riqualificazione del centro storico:pubblica illuminazione e arredo urbano" (intervento 2) per l'importo complessivo di €3.367.373,06 (Band del 15.10.2008 – prot. n. 5458);
- che all'udienza del 04.06.2009 il Tar, con ordinanza n. 543/2009, rigettava la richiesta cautelare, non ritenendo sussistente il fumus bonis iuris;
- che, con atto notificato in data 19.06.2009, all'avvocato costituito, la A.T.I. ICO Strade S.r.l.- ELETTRROTEL proponeva appello al Consiglio di Stato contro la suddetta ordinanza;

Ravvisata, quindi, la necessità di costituirsi nel giudizio di cui trattasi al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio d'appello dinnanzi al Consiglio di Stato - e di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avv. Francesco Alliegro, del Foro di Sala Consilina (SA), con studio in Padula (SA), alla Via Nazionale scn, ed all'avv. Nicola Rivellese, con studio in Roma alla Via Scialoja n. 3, i quali si sono resi disponibili all'incarico per un compenso di € 1.000,00, a titolo di acconto, salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al prosieguo della vertenza;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio d'appello promosso dalla ATI ICO strade S.r.l. – Elettrotel avverso l'Ordinanza del T.A.R. Campania sez. Salerno n. 543 del 04.06.2009 innanzi al Consiglio di Stato;
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all' avv. Francesco Alliegro, del Foro di Sala Consilina (SA), con studio in Padula (SA) alla via Nazionale snc, ed all'avv. Nicola Rivellese, con studio in Roma, alla Via degli Scialoja n. 3,

il quale si sono resi disponibili all'incarico stesso, precisando che i diritti e gli onorari che l'Ente corrisponderà saranno solo quelli riferibili ad un unico professionista;

3. Di riconoscere ai professionisti nominati l'importo di € 1.000,00 (oltre Iva e CPA) a titolo di acconto, salvo più esatta quantificazione delle proprie competenze in rapporto al prosieguo della vertenza;
4. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di autorizzare il responsabile dell'Area Finanziaria agli adempimenti conseguenti;
6. Di dichiarare, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione.

SCHEMA di Disciplinare D'incarico per prestazioni professionali (incarico legale)

Tra il Comune di Buonabitacolo (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Claudia Vertullo, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Via Roma 157, (C.F. -----);

E

Gli Avvocati Francesco Alliegro, con studio in Padula alla via nazionale (P. IVA -----) e l'avvocato Nicola Rivellese, con studio in Roma, alla Via Scialoja, n. 3

Premesso che:

1. il Comune di Buonabitacolo deve resistere nel giudizio davanti al Consiglio di Stato a seguito dell'Appello avverso l'Ordinanza del T.A.R. Campania sez. Salerno n. 523 del 04.06.2009 relativa alla vertenza Comune di Buonabitacolo c/ ATI Ico Strade S.rl. - Elettrotel, per la tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell'Ente;
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 25.06.2009 si autorizzava ad agire il Sindaco p.t., legale rappresentante del Comune e, quindi, a sottoscrivere il mandato ad litem, e si affidava l'incarico legale all'Avv. Francesco allegro ed all'avv. Nicola Rivellese, approvando lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato a seguito dell'Appello avverso l'Ordinanza del T.A.R. Campania sez. Salerno n. 523 del 04.06.2009 relativa alla vertenza Comune di Buonabitacolo c/ ATI Ico strade s.r.l.- Elettrotel, per la tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell'Ente;

2. I legali si impegnano ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo (in materia civile, penale e stragiudiziale), precisando che, sebbene l'incarico sia conferito a due professionisti, i diritti ed onorari dovranno essere riferibili all'attività prestata da un unico professionista;

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, i legali nominati si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque secondo i minimi tariffari, e gli importi saranno riferiti solo ad un unico professionista.

3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 1.000,00, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo

a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

5. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché questo ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6. Gli avvocati incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali

13. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Buonabiotacolo, lì

PER IL COMUNE

I PROFESSIONISTI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

I PROFESSIONISTI

Informativa sulla Privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Con la presente si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del rapporto di collaborazione a progetto scaturente dal contratto stipulato con questo Comune.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale ed informatizzato.
3. Il conferimento dei dati necessari al rapporto intercorrente con questo Comune è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto stesso.
4. I dati saranno comunicati ai soli soggetti istituzionali competenti in materia previdenziale e pensionistica. Nel trattamento non sono coinvolti i dati sensibili.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Buonabitacolo.
6. Il responsabile del trattamento è il Sindaco p.t..
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firma per presa visione e ritiro copia

Luogo e data _____

COMUNE DI BUONABITACOLO
Provincia di Salerno

SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 25.06.2009
Art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n° 267
PROPOSTA

OGGETTO: VERTENZA CONSIGLIO DI STATO ICO STRADE S.R.L. C/ COMUNE DI BUONABITACOLO. AFFIDAMNETO INCARICO LEGALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Nessun impedimento sul piano della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dr.ssa Claudia Vertullo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Nessun impedimento sul piano della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GARONE Elia

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Beniamino Curcio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Claudia Vertullo

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Buonabitacolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Claudia Vertullo
